



**EMENDAMENTI AL PROGETTO DI LEGGE n° 188**  
**"DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE"**  
DGR XI/5069 DEL 26/07/2021

L'intero D.Lgs 01/2018 noto come "Codice della Protezione Civile" conferma che la protezione civile è un servizio di pubblica utilità, quindi espressione di pubblici poteri espressi da istituzioni pubbliche ovvero non esercitabili, né appaltabili né gestibili o conferibili a soggetti privati.

Regione Lombardia delega alle Province lombarde gran parte delle funzioni istituzionali in quanto non intende esercitare compiutamente il ruolo (è l'unico caso italiano) in un'attività che sarà strategica nei prossimi anni (la comunità scientifica già prevede eventi climatici avversi caratterizzati da intensità e frequenza sempre più elevate).

Le Autorità di protezione civile riconosciute dalla norma nazionale sono il Sindaco e il Presidente della Lombardia, mentre, nel PdL al Presidente di Provincia sono conferite solo funzioni e responsabilità senza poteri propri dell'Autorità: nel PdL non è riportato da nessuna parte che il Presidente della Provincia è Autorità. Stranamente Regione attribuisce enormi responsabilità a un soggetto fortemente indebolito dalla normativa nazionale, in particolare la Legge Delrio e il Codice della Protezione Civile.

Non a caso, al comma 1. Lettera a) dell'art. 6, Regione delega alle Province e alla Città Metropolitana di Milano la funzione di previsione e prevenzione dei rischi declinandola in modo estremamente puntuale (e da questo derivano certe e significative responsabilità) e in particolare al punto 1) rilevazione e monitoraggio dei rischi sul territorio di competenza.

Per tale attività, Regione si è dotata del proprio Centro Funzionale di Monitoraggio dei Rischi Naturali (CFMR), contando su risorse umane e strumentali importanti e, soprattutto, potenziandone l'attività senza problemi, sia in termini di risorse umane che tecnologiche.

Non si comprende, quindi, il motivo di voler sottolineare la responsabilità delle Province e di Città Metropolitana che difficilmente potranno dotarsi di strutture all'avanguardia come quelle del CFMR. Ricordiamo a questo proposito che, per effetto della normativa nazionale, non potranno incrementare il proprio personale con le professionalità richieste da un'attività cruciale, nell'economia dell'emergenza, come il monitoraggio. Con la previsione normativa sembra individuarsi un "capro espiatorio" nelle Province, così da non riversare responsabilità verso la Regione. In tal senso, ci chiediamo, come si è declinata la leale collaborazione tra Istituzioni?

La valorizzazione del volontariato (leggasi gli articoli relativi al C.C.V. e C.T.O.) ovvero la componente privatistica del Sistema di protezione civile, invece, contrasta pesantemente con i principi normativi nazionali, confondendo più volte privato e pubblico, e interferendo con ruoli istituzionali (e i relativi doveri e responsabilità non solo penali), catena di comando, interferenze operative soprattutto nelle fasi emergenziali, espressione tangibile delle attività di pianificazione e previsione.

Gli errori in protezione civile si chiamano fine della vita umana, morte, decesso, danni alle strutture, danni alle abitazioni, alla vita quotidiana, alla vita sociale ma il PdL188 prevede che sia individuato un responsabile cui imputare responsabilità ed errori per scelte non sue.

Si chiede di **emendare l'intero art. 19** indicando chiaramente che il coordinamento è in capo ai funzionari istituzionali e che sussiste l'eventuale possibilità di avvalersi per detta attività, a completa discrezione dell'istituzione, di attivare un coordinatore delle operazioni che potrà essere scelto da una rosa di aspiranti abilitati e rubricati in apposito elenco regionale.

**Il punto 5 dell'art. 6** prevede che le Province e la Città Metropolitana possano stipulare convenzioni con il volontariato organizzato di protezione civile, ivi inclusi i C.C.V., se costituiti in forma di associazione di tipo privatistico, e che il contenuto **minimo e vincolante** delle convenzioni con i C.C.V. sia disciplinato da apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale: si **chiede di emendare l'ultimo periodo** in quanto le Province, negli anni, anche in conseguenza delle deleghe regionali, si sono strutturate in modo diverso e hanno costruito solidi e leali rapporti e relazioni con il volontariato afferente al proprio territorio, diversissimi da territorio a territorio; sarà impresa assai ardua, per Regione, strutturare linee guida adatte a codificare in modo virtuoso ed efficace le relazioni di tutte le Province con i C.C.V. territoriali, sarebbe sicuramente più giusto e opportuno lasciare che ciascun territorio formalizzi le relazioni tra l'Istituzione e il soggetto che garantisce la partecipazione del volontariato, in modo da valorizzarne le peculiarità distintive, sempre nel chiaro rispetto di ruolo, funzioni e attività istituzionali

Si chiede di **emendare l'intero art. 23** indicando chiaramente che i Comitati del Volontariato siano una semplice espressione di mera rappresentanza delle istanze del volontariato in capo a Regione, e che in detto ambito sia la sede di confronto tra il mondo del volontariato e l'Autorità di Protezione Civile regionale.

Si chiede di **integrare l'art. 6 al fine di indicare il fabbisogno minimo** della struttura organizzativa degli uffici provinciali che permetta di concretizzare l'effettivo svolgimento delle funzioni delegate e di **introdurre la norma di transitorietà** sino al concreto ed effettivo raggiungimento dell'organico minimo con apposite e mirate assunzioni di personale. A questo proposito, vanno identificate risorse certe per il potenziamento degli organici (già oggi insufficiente in tutta la nostra regione) e l'espressa previsione che la normativa regionale possa finanziare tutti gli istituti contrattuali del personale - compresi il salario accessorio e la retribuzione delle funzioni di responsabilità - integrando i Fondi degli Enti Provincia, ai sensi dell'art. 67 comma c del CCNL Enti Locali 21.5.2021.

Stante la particolare funzione pubblica, **si chiede, in caso di rigetto degli indicati emendamenti e delle richieste integrative, il rapido ritiro della delega di protezione civile alle Province** al fine di assolvere direttamente in Regione Lombardia, o con diverso sviluppo di appositi strutture istituzionali, la strategica funzione; si richiede di fornire, contestualmente, idonee soluzioni e supporto agli Enti Locali, in particolare al quel 70% di Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, con un meditato sviluppo degli ambiti ottimali a ora indicati solo come mera citazione retorica.

**Lucilla Pirovano**  
FP CGIL Lombardia

**Mauro Ongaro**  
CISL FP Lombardia

**Vincenzo Falanga**  
UIL FPL Lombardia